



CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO
SICILIA

Note sintetiche sulla Direttiva 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti approvata dal Parlamento Europeo

Il 12 dicembre 2009 è entrata in vigore la nuova direttiva europea sui rifiuti (2008/98/Ce del 19 novembre 2008), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre del 2010. Dalla stessa data saranno abrogate le Direttive 75/439 (eliminazione oli usati), 91/689 (rifiuti pericolosi) e 2006/12 (rifiuti).

La nuova normativa rivede la vecchia Direttiva 2006/12/CE e definisce il nuovo quadro normativo per la gestione dei rifiuti nella Comunità, salvaguardando l'ambiente e la salute umana.

La direttiva intende rafforzare le misure da adottare per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti; introduce un approccio nuovo rispetto al passato considerando l'intero ciclo di vita di prodotti e materiali, non soltanto nella fase in cui diventano rifiuti; concentra l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi; favorisce il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

Nella direttiva viene accresciuto il valore assolutamente prioritario delle attività di prevenzione, da attuare in piena collaborazione coi diversi soggetti interessati alla gestione dei rifiuti; gli obiettivi prioritari vengono spostati dalla raccolta differenziata al riciclo e recupero dei rifiuti urbani prodotti intercettati con la raccolta differenziata; temi centrali diventano l'efficacia dei sistemi di raccolta adottati per il riciclo/recupero finale, la diffusione e qualità delle raccolte differenziate, l'informazione e formazione per cittadini e imprese, l'etichettatura dei materiali per facilitare il consumatore finale.

Vengono precisate le definizioni relative alla distinzione tra rifiuto e non rifiuto; i limiti dell'ambito oggettivo di applicazione del regime generale sulla gestione dei rifiuti; la distinzione tra recupero e smaltimento, i termini di "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "trattamento" e "riciclaggio"; vengono rafforzate le misure per l'attuazione della gerarchia dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in sicurezza.

Quindi, al primo posto c'è la prevenzione, poi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e infine lo smaltimento dei rifiuti che consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando comporti il recupero di sostanze o di energia, come il deposito in discarica, la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, l'iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, l'incenerimento o il deposito permanente (ad esempio, la sistemazione di contenitori in una miniera).

Il riciclaggio va preferito ai termovalorizzatori che si possono considerare attività di recupero solo se rispondono a determinati requisiti di "efficienza energetica" fissati dalla

stessa direttiva che sottolinea come gli Stati membri «non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di materiali riciclati».

Inoltre, viene prevista la definizione di programmi di gestione e prevenzione dei rifiuti e norme in materia di autorizzazioni, responsabilità, sanzioni e ispezione degli impianti per una politica del settore che non comporti rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, non produca rumori, odori e non danneggi il paesaggio o siti di particolare interesse.

Entro il 2015, dovranno essere istituiti regimi di raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di quei rifiuti domestici sia aumentata complessivamente del 50% in termini di peso.

Nel 2011 la Commissione dovrà formulare un piano d'azione che fissi ulteriori misure di sostegno per modificare gli attuali modelli di consumo e definire una politica di progettazione ecologica (eco-design), che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili.

Nel rispetto del principio che chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti dovranno essere sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto che causa i rifiuti e in parte anche dai distributori.

La direttiva chiede agli Stati membri di imporre a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti il conseguimento della speciale autorizzazione dell'autorità competente, dove saranno precisate le tipologie e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, i requisiti tecnici, le misure precauzionali e di sicurezza, le operazioni di monitoraggio e di controllo.

L'autorizzazione dovrà essere negata qualora l'autorità competente ritenga, dopo adeguate ispezioni periodiche, che il metodo di trattamento previsto «sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente».

Gli Stati membri saranno infine tenuti a contrastare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti e dovranno emanare le misure relative alle sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» da infliggere in caso di violazione delle disposizioni.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (Articolo 1)

I principi fondamentali contenuti nella direttiva rafforzano le misure da adottare per la **gestione in sicurezza dei rifiuti**: prevenire e ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute e l'ambiente nel corso dell'intero ciclo di vita delle risorse; per **preservare le risorse naturali**: ridurre gli impatti complessivi e migliorare l'efficacia dell'uso delle risorse, a tutela della salute e dell'ambiente.

ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE (Articolo 2)

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:

- a) effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b) terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) rifiuti radioattivi;
- e) materiali esplosivi in disuso;
- f) materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria sono esclusi:

- a) acque di scarico;
- b) sottoprodotti di origine animale;
- c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie, sono esclusi i **sedimenti** spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

DEFINIZIONI (Articolo 3)

L'articolo detta precise definizioni in ordine a 20 specifici termini presenti nella Direttiva; di seguito evidenziamo numero e definizioni dei termini in parte o totalmente innovativi.

- 1) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (criterio oggettivo e soggettivo) togliendo l'obbligatorietà prevista nella precedente normativa dell'appartenenza ad una classificazione specifica europea;
- 7) "commerciantе": viene introdotta una nuova figura: impresa che agisce in qualità di committente per acquistare e vendere rifiuti compresi quelli che non ne prendono materialmente possesso;
- 8) "intermediario": impresa che recupera o smaltisce rifiuti per conto di altri, compresi quelli che non ne prendono materialmente possesso;
- 9) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

12) “prevenzione”: si riferisce alle misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

13) “riutilizzo”: operazione con cui prodotti o componenti, non più rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati prodotti;

14) “trattamento”: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (a nostro giudizio, qui viene introdotto un principio generico e non ancora definito giuridicamente e non chiaramente disciplinato);

15) “preparazione per il riutilizzo”: operazione di controllo, pulizia e riparazione (cioè la rigenerazione) di ciò che è rifiuto, affinché questo possa essere reimpiegato senza altro pretrattamento.

GERARCHIA DEI RIFIUTI (Articolo 4)

Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

- **prevenzione**
- **preparazione per il riutilizzo**
- **riciclaggio**
- **recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia**
- **smaltimento**

Gli Stati membri possono attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti, garantendo il miglior risultato ambientale. Rispetto alla precedente direttiva europea (2006/12/CE) con la presente normativa vengono definite nettamente e dettagliatamente le priorità rispetto alle tre modalità di trattamento (riutilizzo, riciclaggio e recupero).

SOTTOPRODOTTI (Articolo 5)

L'articolo introduce ufficialmente per la prima volta la nozione di sottoprodotto, definito come una sostanza o oggetto che deriva da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo; può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (Articolo 6)

Novità assoluta introdotta dalla nuova direttiva è la definizione delle materie, sostanze e prodotti secondari (materie prime secondarie) che, anche se solamente citate dal legislatore europeo, non erano mai state definite a livello comunitario.

L'articolo sancisce espressamente che alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando sono sottoposti ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono comunemente utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per essi;
- c) essi soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) il loro utilizzo non porterà a impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Le misure per stabilire i criteri e specificare le sostanze o gli oggetti da considerare sottoprodotti e non rifiuti saranno adottate dalla Commissione Europea. I primi criteri riguarderanno: rifiuti da demolizione (aggregati), carta, vetro, metalli, pneumatici, rifiuti tessili.

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE (Articolo 8)

La direttiva, allo scopo di rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, e il recupero dei rifiuti, consente agli Stati membri di adottare misure legislative o non legislative volte ad obbligare ad una responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, venda o importi prodotti. Nella precedente direttiva europea sui rifiuti il produttore era responsabile solo in via sussidiaria o alternativa rispetto al detentore e al raccoglitore, mentre adesso il produttore è responsabile di tutto il ciclo di vita del bene prodotto.

PREVENZIONE DEI RIFIUTI (Articolo 9)

La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, dovrà presentare al Parlamento europeo relazioni, misure, proposte, piani ed obiettivi per sostenere l'attività di prevenzione:

- entro il 2011 presentare una **relazione** intermedia sull'evoluzione della produzione dei rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti;
- entro il 2011 definire una **politica di progettazione** ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;
- entro la fine del 2011 formulare un **piano d'azione** per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo;
- entro la fine del 2014 definire **obiettivi** in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili.

RIUTILIZZO, RICICLO, RECUPERO, SMALTIMENTO (Articoli 10 - 11 - 12)

La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure che tendono verso una "società europea del riciclaggio con un alto livello di qualità". Si introduce il concetto di raccolta differenziata come mezzo per promuovere il riciclaggio di alta qualità e vengono fissati alcuni obiettivi:

- entro il 2015 l'istituzione obbligatoria di regimi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo e riciclo, complessivamente, dei rifiuti domestici di carta, metalli, plastica e vetro del **50%** in termini di peso;
- entro la fine del 2020 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ed altri tipi di recupero del **70%** in termini di peso (incluse operazioni di colmatazione) che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo.

Quindi, si va ben oltre il concetto attualmente utilizzato di percentuale di raccolta differenziata e di percentuale di riciclo/recupero degli imballaggi.

Per il riutilizzo gli Stati dovranno anche favorire la costituzione e il sostegno di **reti di riutilizzo e di riparazione**, nonché l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi.

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE (Articolo 13)

Le misure necessarie per effettuare una corretta gestione dei rifiuti non deve danneggiare la salute umana e l'ambiente:

- a) senza rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- b) senza causare rumori e odori dannosi;
- c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (Articolo 15)

Ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti, in grado di consentire l'indipendenza dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti.

CONTROLLO DEI RIFIUTI PERICOLOSI (Articolo 17)

Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie.

Per ultimo, si segnala che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non potrà essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto. Le deroghe al divieto di miscelazione dovranno in ogni caso prevedere il ricorso alle migliori tecniche disponibili.

RIFIUTI ORGANICI (Articolo 22)

Gli Stati membri assumono misure per incoraggiare:

- a) raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- b) trattamento dei rifiuti organici per realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettuerà una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici per definire requisiti minimi e criteri di qualità per il composto.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (Articolo 23)

In tema di autorizzazioni e registrazioni, la direttiva indirizza gli Stati membri ad imporre a qualsiasi ente o impresa che intenda effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Tale autorizzazione dovrà precisare almeno i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, i requisiti tecnici, le misure precauzionali e di sicurezza, le operazioni di monitoraggio e di controllo necessarie, le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi a essa successivi che si rivelano necessari.

Qualsiasi ente o impresa che intenda effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, che determina in particolare il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo.

Il rilascio delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero e smaltimento) dovrà essere subordinata a una attenta valutazione dell'impatto

sull'ambiente e sulla salute, compreso il rispetto del paesaggio e l'assenza di inconvenienti quali rumori e odori.

Le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento e per il recupero di energia saranno concesse a patto che siano rispettati elevati standard di efficienza energetica e che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili.

Qualsiasi metodo di incenerimento o coincenerimento con recupero di energia è subordinato alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

Ricordiamo che nella precedente direttiva europea già citata non veniva trattato in maniera esaustiva ed era completamente riferito al concetto di smaltimento dei rifiuti

PIANI DI GESTIONE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE (Articolo 28 e 29)

Gli Stati membri entro il 12.12.2013, a 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva, dovranno predisporre dei Piani di gestione ed adottare **Programmi di Prevenzione** che fissano obiettivi e descrivono le misure intraprese per raggiungerli.

Le autorità competenti sono tenute a predisporre uno o più piani di gestione dei rifiuti, volti a coprire l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Tali piani contengono in particolare il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta esistenti e i criteri di riferimento. Indicatori e specifici parametri qualitativi e quantitativi sono stabiliti da ciascun Stato Membro e anche dal Comitato della Commissione.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, dovrà creare un **sistema per lo scambio di informazioni** sulle migliori pratiche di prevenzione dei rifiuti ed elaborare orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi. I Programmi di Prevenzione devono essere elaborati con il fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Tali programmi devono essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione europea.

Esempi di misure di prevenzione ei rifiuti di cui all'art. 29 (Allegato IV)

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione dei rifiuti:

- Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici
- Promozione di ricerca e sviluppo
- Elaborazione di indicatori

Misure che possono incidere sulla progettazione e produzione e distribuzione:

- Promozione della progettazione ecologica (ciclo di vita)
- Diffusione di informazioni sulle misure di prevenzione disponibili
- Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti
- Campagne di sensibilizzazione e sostegno alle imprese
- Ricorso ad accordi volontari tra imprese, istituzioni e cittadini
- Promozione di sistemi di gestione e di controllo ambientali affidabili (esempio: EMAS acronimo di Eco-Management and Audit Scheme,)

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo:

- Ricorso a strumenti economici (esempio: incentivi per acquisto di beni meno inquinanti)
- Campagne di sensibilizzazione e informazione
- Promozione di marchi di qualità ecologica
- Accordi con l'industria
- Integrazione dei criteri ambientali nei bandi di gara e nei contratti
- Promozione del riutilizzo e/o riparazione

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO (Articolo 31)

Il pubblico ha il diritto di partecipare all'elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione ed accedere alle informazioni ed alla giustizia in materia ambientale, di riesaminare e di impugnare le decisioni prese, come previsto dalle direttive 2003/35CE che recepisce la Convenzione di Aarhus firmata nel 1999 ed entrata in vigore il 30/10/2001 e dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente.

© Riproduzione riservata